

D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

D.d.s. 16 novembre 2017 - n. 14300

Approvazione ai sensi del comma 4 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento: «Elaborazione del modello concettuale del sito - identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabile - analisi di rischio» e ripermetratura del sito a conclusione della caratterizzazione delle aree influenzate dall'incidente Icmesa, nell'ambito della realizzazione dei lavori concernenti le tratte svincolo di Lomazzo - b1 - b2 - c - d e opere di compensazione del collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, trasmesso dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE E SITI CONTAMINATI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati» e s.m.i.;

Visto il r.r. 15 giugno 2012, n. 2 «Attuazione dell'art. 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 - Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche - relativamente alle procedure e ripristino ambientale dei siti inquinati»;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale.»;
- 10 febbraio 2010, n. 11348 - «Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati»;
- 23 maggio 2012 n. 3509 «Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati»;

Atteso che in occasione dell'approvazione del progetto preliminare dell'Autostrada Pedemontana, il CIPE, in riferimento alla sovrapposizione del tracciato autostradale con l'area contaminata ex Icmesa, ha espresso alcune prescrizioni in merito alla necessità di approfondire gli impatti e le potenziali interferenze indotte dalle movimentazioni di terra previste durante la cantierizzazione della tratta B2, anche in relazione all'eventuale e conseguente tossicità per la salute dei residenti e dei lavoratori;

Dato atto che ai fini di ottemperare alle prescrizioni di cui sopra, Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a. ha eseguito due campagne di indagini preliminari dei terreni interessati dal tracciato e ricadenti nelle aree influenzate dall'incidente Icmesa; i risultati di tali indagini, svolte anche in contraddittorio con ARPA Lombardia, hanno rilevato la presenza di diossina in corrispondenza di alcune aree sia a destinazione d'uso industriale e sia ad uso verde/residenziale.

Richiamata la mozione pubblicata con d.c.r. 17 settembre 2013, n. 123, con la quale il Consiglio regionale della Lombardia ha richiesto la «redazione di un piano di caratterizzazione imposto secondo i requisiti di legge (d.lgs. 152/2006) e, a valle di questo, la bonifica delle aree che risultano inquinate e il corretto smaltimento delle terre contaminate in siti idonei a riceverle»;

Dato atto che i tratti dell'Autostrada Pedemontana Lombarda che intersecano le aree che furono coinvolte dall'incidente Icmesa, interessano i territori comunali di Meda, Seveso, Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Desio e Barlassina.

Vista la nota con prof. n. 3842/2015 del 3 marzo 2015, agli atti regionali con protocollo n. 11335 del 5 marzo 2015, con la quale la Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede in Via del Bosco Rinnovato 4/A ad Assago - MI, ha trasmesso il Piano della caratterizzazione in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/2006;

Rilevato che il Piano della caratterizzazione è stato redatto con lo scopo di identificare e descrivere le necessarie attività di caratterizzazione ambientale, secondo il vigente quadro normativo (art. 242 del d.lgs. 152/2006), da porre in essere al fine di identificare e delimitare adeguatamente tutte le condizioni di criticità del terreno ad oggi presenti e ricadenti nelle aree che ospiteranno le attività di costruzione dell'Autostrada Pedemontana e progettare le eventuali azioni di bonifica delle aree;

Visto il decreto 8 ottobre 2015, n. 8202 di approvazione ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del documento: «Piano della caratterizzazione delle aree influenzate dall'incidente ICMESA, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/2006» e le successive integrazioni, nell'ambito della

realizzazione dei lavori concernenti le Tratte Svincolo di Lomazzo - B1 - B2 - C e D e opere di compensazione del Collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, trasmesso dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in essi previsti,

Vista la nota con prof. n. 816/17 del 24 gennaio 2017, agli atti regionali con protocollo n.T1.2017.0003945 del 24 gennaio 2017, con la quale la Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., con sede in Via del Bosco Rinnovato 4/A ad Assago - MI, ha trasmesso, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 il documento «Elaborazione del Modello Concettuale del Sito - Identificazione dei Livelli di Concentrazione Residua Accettabile - Analisi di Rischio», unitamente alla Proposta di ripermetratura del sito;

Preso atto delle disposizioni del Capo III, legge 241/1990 s.m.i., relative alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Considerato che ai fini istruttori, è stata convocata in data 28 febbraio 2017, presso la Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., per l'acquisizione dei pareri sul documento sopra richiamato e per il quale è stata richiesta la presenza della Provincia di Monza e Brianza, dei Comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Meda e Seveso, dell'A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Milano e Monza e Brianza, dell'A.T.S. Brianza, del Parco regionale Bosco delle Querce e della Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a.;

Preso atto che la Conferenza predetta ha ritenuto, sulla scorta delle valutazioni effettuate dagli Enti interessati, di esprimere parere favorevole al documento di cui trattasi con le osservazioni e richieste documentali integrative espresse dal collegio ai fini dell'approvazione dello stesso, in particolare della cartografia riportante le aree escluse dal proseguimento del procedimento avviato;

Ritenuto necessario che il verbale della Conferenza di Servizi di cui sopra, costituisca parte integrante del presente provvedimento (allegato 1) (omissis);

Ritenuto di far proprie le risultanze conclusive della Conferenza di Servizi istruttoria, comprensive delle prescrizioni e valutazioni espresse dagli Enti coinvolti, che consentono di esprimere favorevole assenso all'approvazione del documento di cui trattasi;

Ravvisato che ai fini del prosieguo dell'iter tecnico-amministrativo a seguito delle risultanze della Caratterizzazione del sito, l'approccio metodologico e procedurale, prevede fasi di intervento per singole aree, in riferimento alle diverse caratteristiche delle porzioni di territorio comprese in più Comuni, in particolare per il loro uso pregresso, nonché per conciliare, su un sito di ampie dimensioni, le operazioni di bonifica e la realizzazione delle infrastrutture ed opere previste dal Collegamento autostradale.

Vista la nota con prof. n. 9700/17 del 19 settembre 2017, agli atti regionali con protocollo n.T1.2017.0054963 del 22 settembre 2017, con la quale la Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., ha trasmesso la planimetria di ripermetratura per i Lotti funzionali del sito, finalizzata ad evidenziare le aree che potranno essere interessate dalle successive fasi procedurali di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/2006, a riscontro di quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi del 28 febbraio 2017;

Ritenuto pertanto, in riferimento alle valutazioni istruttorie compiute, di approvare, ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il documento: «Elaborazione del Modello Concettuale del Sito - Identificazione dei Livelli di Concentrazione Residua Accettabile - Analisi di Rischio», unitamente alla Proposta di ripermetratura del sito a conclusione della caratterizzazione delle aree influenzate dall'incidente ICMESA, nell'ambito della realizzazione dei lavori concernenti le Tratte Svincolo di Lomazzo - B1 - B2 - C e D e opere di compensazione del Collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, trasmesso dalla Società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., secondo le risultanze conclusive della Conferenza di Servizi del 28 febbraio 2017, il cui verbale costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato 1) (omissis);

Ritenuto altresì di ripermetrare le aree interessate dal progetto dei lavori concernenti le Tratte di cui al punto precedente confermando, ai fini del prosieguo dell'iter amministrativo-procedurale di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/2006, i Lotti funzionali evidenziati nella planimetria di ripermetratura che costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato 2) (omissis);

Dato atto che le rimanenti aree del progetto autostradale non individuate dai Lotti funzionali sono escluse dalle procedure disposte dall'art. 242 del decreto legislativo citato;

Serie Ordinaria n. 47 - Giovedì 23 novembre 2017

Dato atto che il procedimento che si conclude con il presente decreto ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, deve concludersi nel termine di 60 gg dal ricevimento del documento progettuale oggetto di approvazione e che tale termine non è stato rispettato, per il protrarsi della fase istruttoria dell'istanza, ovvero per l'acquisizione di integrativi ed ulteriori elementi di fatto e di diritto a base dell'atto provvedimento a tutela della pluralità degli interessi coinvolti nel procedimento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Individuata dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 (ovvero altro provvedimento organizzativo successivo) e dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013.

DECRETA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, ai sensi del comma 3 dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il documento: «Elaborazione del Modello Concettuale del Sito - Identificazione dei Livelli di Concentrazione Residua Accettabile - Analisi di Rischio», unitamente alla Proposta di ripermimetrazione del sito a conclusione della caratterizzazione delle aree influenzate dall'incidente ICMESA, nell'ambito della realizzazione dei lavori concernenti le Tratte Svincolo di Lomazzo - B1 - B2 - C e D e opere di compensazione del Collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere ad esso connesse, trasmesso dalla Società Autostrada Pedemontana Lombardia s.p.a., secondo le risultanze conclusive della Conferenza di Servizi del 28 febbraio 2017, il cui verbale costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegati 1) (omissis);

2. di ripermimetrare le aree interessate dal progetto dei lavori concernenti le Tratte di cui al punto precedente confermando ai fini del prosieguo dell'iter amministrativo-procedurale di cui all'art. 242 del d.lgs. 152/2006 i Lotti funzionali evidenziati nella planimetria di ripermimetrazione che costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato 2) (omissis);

3. di dare atto che le rimanenti aree del progetto autostradale non individuate dai Lotti funzionali sono escluse dalle procedure disposte dall'art. 242 del decreto legislativo citato;

4. di comunicare il presente atto alla Società Autostrada Pedemontana Lombardia s.p.a. e di trasmetterne copia alla Provincia di Monza e Brianza, ai Comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Meda e Seveso, all'A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Milano e Monza e Brianza, all'A.S.L. della provincia di Monza e Brianza e al Parco regionale Bosco delle Querce;

5. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento, ad esclusione degli allegati 1 e 2;

6. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente
Elisabetta Confalonieri

D.d.s. 20 novembre 2017 - n. 14488

Approvazione della graduatoria dei progetti finanziati con il bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore degli enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 per interventi di contenimento/eradicazione delle specie vegetali invasive unionali, in attuazione del regolamento ue n. 1143/2014 ai sensi della d.g.r. X/7267 del 23 ottobre 2017

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALORIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ

Visti:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e, in particolare, l'art. 25bis che disciplina l'adozione delle misure di salvaguardia della biodiversità mediante la gestione della rete ecologica europea Rete Natura 2000.

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta regionale n. X/7267 del 23 ottobre 2017 «Criteri per l'assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti gestori dei siti della rete Natura 2000 per interventi di contenimento/eradicazione delle specie vegetali invasive unionali, in attuazione del Regolamento UE n. 1143»;
- il decreto del dirigente della Struttura Valorizzazione delle Aree protette e Biodiversità n. 13221 del 26 ottobre 2017 «Bando per l'assegnazione di contributi regionali a favore degli Enti gestori dei siti della rete Natura 2000 per interventi di contenimento/eradicazione delle specie vegetali invasive unionali, in attuazione del regolamento UE n. 1143/2014».

Considerato che:

- in accordo con i criteri stabiliti nella deliberazione di Giunta regionale n. X/7267 del 23 ottobre 2017, il bando prevede che i progetti presentati dagli Enti gestori possono anche prevedere cofinanziamenti con fondi propri dell'Ente o con fondi di altri soggetti pubblici o privati;
- il suddetto bando prevede inoltre che, una volta determinate le istanze ammissibili a finanziamento, si proceda alla predisposizione della graduatoria secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:
 1. Partecipazione finanziaria alla realizzazione degli interventi da parte dell'Ente, con fondi propri o con fondi di altri soggetti pubblici e/o privati. La partecipazione minima ai fini dell'acquisizione del punteggio corrispondente deve essere pari al 10% dell'importo progettuale. Al di sotto di tale soglia la quota di compartecipazione (comunque non obbligatoria) non produrrà attribuzione di punteggio ai fini della determinazione della graduatoria. L'attribuzione del punteggio di tale criterio avverrà in modo proporzionale all'incidenza del cofinanziamento rispetto all'importo complessivo del progetto.
 2. Ordine di presentazione dell'istanza completa di tutti gli allegati e attestata dalla posta certificata regionale. L'ordine cronologico sarà stabilito da data e ora di ricevimento dei progetti nella casella PEC regionale, verificabili dal mittente nella ricevuta di consegna del messaggio. In caso di contestazione, si terrà conto della data e dell'ora di invio del progetto indicata nella ricevuta di consegna del messaggio. A tale fine l'ente dovrà trasmettere il file *xlm* relativo alla ricevuta di accettazione del suo gestore.

Preso atto CHE:

- ai sensi del bando, le candidature, corredate della documentazione progettuale costituita dalla scheda progetto, avrebbero dovuto essere inviate alla Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile a partire dal 2 novembre 2017 alle ore 9,00 ed entro le ore 12,00 del 13 novembre 2017, utilizzando la posta elettronica certificata regionale;
- nei tempi sopra indicati sono pervenute n. 9 istanze di contributo;
- sono state richieste integrazioni, come previsto al punto C.3 del Bando, al Parco Oglio nord, al Bosco WWF di Vanzago e al Parco della Valle del Lambro, con note prot. T1.2017.0065865 del 15 novembre 2017, prot. T1.2017.0065866 del 15 novembre 2017 e prot. T1.2017.0065951 del 15 novembre 2017;
- il Parco Oglio nord, con nota prot. T1.2017.0066544 del 20 novembre 2017, il Bosco WWF di Vanzago, con nota prot. T1.2017.0066546 del 20 novembre 2017 e il Parco della Valle del Lambro, con nota prot. T1.2017.0066548 del 20 no-